



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO
UST CISL
PIEMONTE ORIENTALE**

APPROVATO IN DATA 28 OTTOBRE 2016

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI DIRIGENTI

CAPITOLO I - LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

Articolo 1

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti “incompatibilità funzionali”:

- a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b. Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, associazioni di Comuni, consorzio intercomunale e comunale. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel presente Regolamento;
- c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 3 e seguenti del presente Regolamento, nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 7.

Articolo 2

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 9 dello Statuto e 3-5 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio dei Probiviri dell'USR CISL Piemonte che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 21 del Regolamento USR.

Articolo 3

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria Confederale, di Segretario/o Generale e Segretario/o Generale Aggiunta/o delle USR – USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due Territori; di Segretario/o Generale e Segretario/o Generale aggiunta/o di UST e di componente di Segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni Nazionali di categoria e di I^a affiliazione. Con decorrenza dal II Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli

incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di segreteria UST le cariche di componente delle Segreterie di categoria Territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 5 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (Inas).

Sono associazioni collaterali alla CISL le associazioni (Sicet - Adiconsum - Iscos - Anolf) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR, e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione di specifici accordi sindacali.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà delle Federazioni di categoria, della USR, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione e costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie confederali.

Articolo 5

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, Cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo d'incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretario Generale, Segretario Generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 6

L'identificazione delle Associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale Regionale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Regionale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale Regionale il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 7

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da

comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, ex art. 6, I comma del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo della UST è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità art. 1 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 9 dello Statuto, I comma lettera a) e c), deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 5 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell'art. 1 del presente Regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato art. 9 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale

Articolo 8

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione

Le/i componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati nei commi precedenti e nell'art. 7 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alla Segreteria Regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie

inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al II comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della struttura territoriale.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione dell'art. 27 I comma dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria.

Si stabilisce che:

- 1) Per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i di USR e UST, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di 3 mandati:
- 2) Per la/il Segretaria/o Generale di Federazione Nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale;
- 3) Per la/il Segretaria/o Generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di 2 mandati.

Le disposizioni previste nel presente comma, sono vincolate alla modifica dell'art. 8 dello Statuto.

La/il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

È prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

CAPITOLO II - LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI CISL

Articolo 10

Il Comitato Esecutivo UST e di Federazione Territoriale di categoria sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, Associazioni e/o società esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 5 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 11

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 12

Le designazioni dei rappresentanti, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 10 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali, territoriali e regionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alle Segreterie confederali competenti per territorio.

La Segreteria confederale competente per territorio può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

Articolo 13

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo nel Regolamento economico.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO III - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 14

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 15

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 16

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

- Unioni Sindacali Territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni Sindacali Territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/ori politici, anche di zona, della UST;
- Federazioni Territoriali di categoria n. 3 componenti compresi la/il Segretaria/o Generale. È Possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte/i alla Cisl superiore o pari al 20 per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati Esecutivi od organismi similari con il voto dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni / decadenza /pensionamento / decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati Esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Norma transitoria:

Le disposizioni previste dall'art.16 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del II Congresso.

Articolo 17

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO IV - DIMISSIONI DAGLI ORGANI

Articolo 18

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO V – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 19

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione. I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 20

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

PARTE III

NORME SUGLI ORGANI DELLA UST

CAPITOLO VI - IL CONGRESSO UST

Articolo 21

Il Consiglio Generale UST, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso UST, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Territoriale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

La convocazione dei Consigli generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate da processi di fusione è affidata alla USR.

Articolo 22

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20% e 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, della USR e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I Regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i giovani under 35, delegate/i immigrate/i. Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 23

La FNP partecipa al Congresso di UST con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO VII - IL CONSIGLIO GENERALE UST

Articolo 24

Il Consiglio generale dell'Ust del Piemonte Orientale è così composto:

- a) Un rappresentante per ogni Federazione territoriale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- b) Da n°9 rappresentanti della Federazione territoriale pensionati ;
- c) Numero n°22 rappresentanti delle Federazioni territoriali di categoria. Il riparto dei n°22 rappresentanti di competenza delle federazioni territoriali di categoria risulta dal numero dei

quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 22 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

d) n° 50 componenti eletti dal Congresso, di cui n.10 candidati dalla FNP, qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 10 il consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere eletti tutti i soci della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio Generale a norma delle lettere a), b) e c) del presente articolo

I rappresentanti di cui alle lettere b) e c) sono eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto d, va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal presente art.16 nelle liste che tenga conto della presenza delle donne nelle rispettive realtà, in attuazione all'art. 21 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera d), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il componente subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale, con diritto di parola, la/il Presidente dei Comitati di vigilanza degli enti previdenziali di estrazione CISL.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o delle Società promosse dalla CISL e/o dei Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale), i responsabili di INAS, CAF, IAL, ADICONSUM, ISCOS, SICET, ANTEAS, il/la Presidente e il/la Coopresidente di ANOLF.

Le disposizioni previste dall'art.24 del presente Regolamento, relativamente ai rappresentanti FNP, entreranno in vigore con lo svolgimento del II Congresso.

Articolo 25

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 24 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria UST del Piemonte Orientale ed opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario UST.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria UST, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 26

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 27

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 16 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Regionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal I comma del citato art. 16 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria UST del Piemonte Orientale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 28

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria UST del Piemonte Orientale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici UST.

Articolo 29

La Segreteria UST può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria UST ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 30

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 16 dello Statuto UST.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 31

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria Regionale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Articolo 32

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 33

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO VIII - IL COMITATO ESECUTIVO UST

Articolo 34

Il Comitato esecutivo è così composto:

- a. n°29 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria UST del Piemonte Orientale
- c. dalla responsabile del Coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitati con diritto di parola le/i responsabili degli enti, delle società e delle associazioni collaterali alla CISL (art. 4 del presente Regolamento) e dai Responsabili delle Società promosse dalla CISL.

Articolo 35

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Ust del Piemonte Orientale almeno 8 giorni prima della

data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (posta elettronica certificata).

Articolo 36

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria confederale dell'UST del Piemonte Orientale, delegato a ciò dal Segretario generale.

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI REGIONALI

(Categoriali e Territoriali)

CAPITOLO IX - POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE

Articolo 37

Compete alla Federazione Territoriale di Categoria:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS (Rappresentanza Sindacale Locale), RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
- c. il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza), RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale)
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale, il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 38

Compete alla Unione Sindacale Territoriale:

- a. la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b. la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c. l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e. l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zionali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 38 BIS

Compete alla Unione Sindacale Regionale:

- a) la rappresentanza della Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;
- b) la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;
- c) la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d) la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e) la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le Federazioni di categoria regionali, le UST e i dipartimenti confederali competenti;
- f) la scelta dei rappresentanti regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica della attività da essi svolta nell'interesse dei lavoratori e della organizzazione;
- g) la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie della Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e della immagine della CISL;
- h) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i) l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni regionali di Categoria, gli Enti le Associazioni, le società collaterali della CISL, di quanto previsto nel paragrafo "e" dell'articolo 52. Le Federazioni Regionali di Categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/i dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al collegio dei Probiviri.
- l) promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Articolo 38 TER

I consigli generali/comitati direttivi delle USR/USI con meno di 200.000 iscritti possono deliberare la fusione di tutte le UST presenti in quella regione per la costituzione della USR/USI regionalizzata. I Consigli Generali/Comitati direttivi delle UST, entro 60 giorni dovranno recepire, con apposito atto, la deliberazione del Consiglio Generale Regionale.

CAPITOLO X - LE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 39

La UST, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 dello Statuto confederale nazionale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto della USR e delle Federazioni Regionali di categoria o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 40

Il numero delle/i rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/i rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nel Consiglio Generale della UST saranno eletti, per il 50%, dal Comitato direttivo delle FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso di UST.

Qualora risultasse eletto nel Congresso della UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Art. 40 bis:

Le Zone (ZST), così come definite dai Consigli Generali di UST, non costituiscono istanza congressuale. Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio, si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona;
- assemblee delle/i delegate/i di zona;

- coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice o coordinatore territoriale di zona nominati dalla Segreteria della UST, sentito il coordinamento.

CAPITOLO XI - GLI ENTI LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' DELLA CISL

Articolo 41

Gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale

Quando negli statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili da parte della UST CISL, la stessa deve essere effettuata dal Consiglio Generale.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello regionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a tre mandati congressuali.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, con quelli di segreteria, a tutti i livelli, sia di federazione che confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'art. 7 dello Statuto UST, il Collegio dei Sindaci non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XII - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE

Articolo 42

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e delle Associazioni e Società dalla stessa promosse devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la UST disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture. Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e della UST, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 43

La UST e le Federazioni Territoriali di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici della UST e delle Federazioni Territoriali di categoria che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici della UST e delle Federazioni Territoriali di categoria rispondono personalmente altresì nei confronti dell'organizzazione, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

La UST e le Federazioni Territoriali di categoria dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal Dlgs 196/2003 (privacy) e successive modifiche.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza) e successive modifiche.

CAPITOLO XIII – BILANCI

Articolo 44

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere elaborato in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che alleggeranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/i Dirigenti e delle/degli operatori con riferimento al Regolamento approvato dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di categoria alla UST e alle Federazioni Regionali di Categoria

- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla UST alla USR ed alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Entro il 15 aprile la UST è tenuta a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato.

Ogni anno la Segreteria UST predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della UST, che sottopone alla approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 31 Marzo.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on-line" del Bilancio consolidato.

PARTE VI

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XIV - OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

Articolo 45

La UST e le Federazioni Territoriali di categoria devono provvedere ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali e Regionali entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento Usr Cisl Piemonte o su esplicita richiesta della Segreteria USR.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria USR può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Regionale.

Articolo 46

Nei casi in cui le Federazioni Territoriali di categoria fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Articolo 47

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ad eccezione del Collegio dei probiviri, della Reggenza e delle Ispezioni in quanto non di competenza del livello territoriale, valgono le norme dei Regolamenti di attuazione dello statuto Nazionale e Regionale della Confederazione applicabili anche per analogia.